I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 489/72 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1972

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), in particolare l'articolo 4, secondo comma e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2388/71 (3), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le modifiche di stipendio intervenute al 1° ottobre 1971 a favore del personale « Reactor Centrum Nederland » giustificano una nuova modifica del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 *quinto* del regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito dal testo seguente :

« Si accorda agli agenti di stabilimento, per il 1971, un'indennità una tantum pari al 3,53 % della retribuzione annua, calcolata sulla base della retribuzione in vigore al 1° ottobre 1971 moltiplicata per dodici. La retribuzione comprende, oltre allo stipendio mensile di base, l'indennità di alloggio (« huurcompensatie »), l'indennità di congedo per un dodicesimo e l'indennità per figli a carico.

L'indennità così ottenuta è diminuita della somma di 54 Fl. per gli agenti che hanno riscosso l'indennità una tantum per il 1970 nella misura di 400 Fl. Per gli agenti che hanno percepito meno di 400 Fl. la riduzione da applicare all'indennità una tantum per il 1971 è calcolata proporzionalmente.

L'agente di stabilimento che non abbia maturato nove mesi di servizio al 1° ottobre 1971 o il cui servizio sia terminato prima del 31 dicembre 1971 riceve un'indennità calcolata proporzionalmente al numero di mesi di servizio compiuti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 26.